

REGOLAMENTO (UE) N. 297/2013 DEL CONSIGLIO**del 27 marzo 2013****recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (3) Con il regolamento (UE) n. 44/2012 ⁽²⁾, il Consiglio ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. Con i regolamenti (UE) n. 39/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 40/2013 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha stabilito, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE.

(4) Nel regolamento (UE) n. 39/2013 è opportuno chiarire le condizioni speciali per la fissazione delle possibilità di pesca di suri/sugarelli nelle zone VIIIc e IX.

(5) Nel 2012, a seguito di trasferimenti di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), sono state rese disponibili per l'Unione possibilità di pesca supplementari per l'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO. Di conseguenza, per il 2012, è opportuno modificare l'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 con effetti dal 1° gennaio 2012, in modo da tener conto di tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano unicamente il 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa.

(6) Le possibilità di pesca per le navi UE e della Norvegia, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse ittiche nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno alla luce di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente all'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia ⁽⁵⁾. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia si sono concluse il 18 gennaio 2013 e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il 2013. È opportuno che le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013 siano modificate in tal senso.

(7) I limiti di cattura dei cicerelli nella zona IIIa del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV sono provvisoriamente stabiliti nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. Nel febbraio 2013 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Conformemente a tale parere, i limiti di cattura per le zone di gestione 1 e 2 dovrebbero essere fissati a 224 544 tonnellate e 17 544 tonnellate rispettivamente. Per la zona di gestione 3, il CIEM consiglia di fissare il limite del totale delle catture a 78 331 tonnellate. Poiché la zona di gestione 3 comprende le catture sia dell'UE che norvegesi, il limite dell'Unione in questa zona dovrebbe essere fissato a non più di 40 000 tonnellate. Dato che per le zone di gestione 4 e 6 i dati sulle catture e le indagini erano insufficienti perché il CIEM potesse effettuare una valutazione in base all'età. Di conseguenza, in linea con l'approccio adottato per altri stock in casi analoghi è opportuno fissare i limiti di cattura nelle suddette zone di gestione a 4 000 tonnellate e 336 tonnellate rispettivamente, il che corrisponde a una riduzione del 20% rispetto ai limiti di cattura del 2012 per le

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

⁽⁵⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

medesime zone. Conformemente al parere del CIEM, è opportuno fissare limiti di cattura pari a zero per le zone di gestione 5 e 7. Considerato che il cicerello costituisce uno stock condiviso con la Norvegia e considerata la disponibilità di cicerello nelle acque UE nel 2013, è opportuno prevedere uno scambio di contingenti con la Norvegia. Conseguentemente, il quantitativo attribuito alla Norvegia dal contingente del totale ammissibile di catture (TAC) dell'Unione dovrebbe essere fissato a 22 450 tonnellate di cicerello nella zona di gestione 1 in cambio di 1 769 tonnellate di merluzzo bianco della Norvegia settentrionale, 131 tonnellate di eglefino della Norvegia settentrionale, 250 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord e 95 tonnellate di molva nel Mare del Nord. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.

(8) La nona riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi a Manila dal 2 al 9 dicembre 2012, ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato con riguardo alle limitazioni dello sforzo di pesca, nonché misure relative alla zona di divieto di pesca con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP). Nell'ambito della WCPFC è stato inoltre concluso un accordo sulle misure di gestione relative alla zona di sovrapposizione tra la WCPFC e la Commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC). Conformemente a tali misure, le navi UE che figurano nel registro di entrambe le organizzazioni sono tenute, quando pescano nella zona di sovrapposizione, a conformarsi unicamente alle misure di conservazione e di gestione della IATTC stabilite nel regolamento (UE) n. 40/2013. È opportuno che tali misure della WCPFC vengano recepite nel diritto dell'Unione.

(9) Nell'ambito delle disposizioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) riguardanti la conservazione del pesce spada dell'Atlantico, l'Unione ha la possibilità di imputare fino a 200 tonnellate delle catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico settentrionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico meridionale. L'Unione può inoltre imputare fino a 200 tonnellate delle proprie catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico meridionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico settentrionale. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

(10) Nell'ambito della sua prima riunione annuale, tenutasi nel 2013, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno, inclusa una modifica delle modalità di comunicazione applicabili a questo tipo di pesca, e limitazioni dello sforzo per la pesca pelagica e la pesca di fondo. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

(11) I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 si applicano, in generale, a decorrere dal 1° gennaio 2013. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2013 per quanto riguarda le modifiche ai suddetti regolamenti. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, è necessario modificare urgentemente i regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

L'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013

L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

1) all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera:

"n) 'zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC': la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150 ° O,

— longitudine 130 ° O,

— latitudine 4 ° S,

— latitudine 50 ° S.";

2) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.";

3) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Pesca pelagica – TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato II.

2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato II possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.";

4) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato

Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20 ° N e 20 ° S.";

5) l'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20 ° N e 20 ° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2013 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

a) utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;

b) peschi su banchi avvalendosi di DCP.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 bis

Zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui agli articoli da 29 a 31.

2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6.";

7) gli allegati IA, IB, ID, IJ, III e VIII sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE

ALLEGATO I

Nell'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa all'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente:

"Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> "		Zona: NAFO 3 LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	328	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	335	
Lettonia	46	
Lituania	23 ⁽¹⁾	
Spagna	4 486	
Portogallo	1 875 ⁽²⁾	
Unione	7 093 ⁽³⁾	
TAC	12 098	

⁽¹⁾ A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 19,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

⁽²⁾ A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

⁽³⁾ A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 29,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da paesi terzi."

ALLEGATO II

1. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona VIIIc è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	22 409 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	388 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 214 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	25 011		
TAC	25 011		TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 ⁽¹⁾, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09)."

2. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona IX è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna	7 762 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	22 238 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	30 000		
TAC	30 000		TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C)."

3. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli in X; acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	X; acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	Da fissare ⁽⁴⁾		
TAC	Da fissare ⁽⁴⁾		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."

4. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nelle acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:

"Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	Da fissare ⁽⁴⁾	
TAC	Da fissare ⁽⁴⁾	TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."

ALLEGATO III

1. L'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

- a) la voce relativa al cicerello e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	249 006 ⁽²⁾		
Regno Unito	5 443 ⁽²⁾		
Germania	381 ⁽²⁾		
Svezia	9 144 ⁽²⁾		
Unione	263 974		
Norvegia	22 450		
TAC	286 424		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OT1/*2A3A4).

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona:	Acque UE delle zone di gestione del cicerello						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	190 635	16 549	37 731	3 773	0	317	0
Regno Unito	4 167	362	825	82	0	7	0
Germania	292	25	58	6	0	0	0
Svezia	7 000	608	1 386	139	0	12	0
Unione	202 094	17 544	40 000	4 000	0	336	0
Norvegia	22 450	0	0	0	0	0	0
Totale	224 544	17 544	40 000	4 000	0	336	0"

b) la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45	
Danimarca	1 152	
Germania	18	
Paesi Bassi	16	
Regno Unito	269	
Unione	1 500	
TAC	non pertinente"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

c) la voce relativa al brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	13	
Spagna	46	
Francia	548	
Irlanda	53	
Regno Unito	264	
Altri	13 ⁽¹⁾	
Unione	937	
Norvegia	2 923 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	3 860	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

d) la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca	23 115 ⁽²⁾		
Germania	370 ⁽²⁾		
Svezia	24 180 ⁽²⁾		
Unione	47 665 ⁽²⁾		
TAC	55 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.)."

e) la voce relativa all'aringa nelle acque UE e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	81 945		
Germania	50 632		
Francia	23 464		
Paesi Bassi	59 995		
Svezia	4 863		
Regno Unito	65 901		
Unione	286 800		
Norvegia	138 620 ⁽²⁾		
TAC	478 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

⁽²⁾ Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ⁽¹⁾
Unione	50 000

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

f) la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	922 ⁽¹⁾		
Unione	922		
TAC	478 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

g) la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."

h) la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIII e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IV, VIII e acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	71		
Danimarca	13 787		
Germania	71		
Francia	71		
Paesi Bassi	71		
Svezia	67		
Regno Unito	262		
Unione	14 400		
TAC	14 400		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."

i) la voce relativa all'aringa nelle zone IVc, VIIId è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: IVc e VIIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	9 285 ⁽³⁾	
Danimarca	1 187 ⁽³⁾	
Germania	733 ⁽³⁾	
Francia	13 035 ⁽³⁾	
Paesi Bassi	23 276 ⁽³⁾	
Regno Unito	5 064 ⁽³⁾	
Unione	52 580	
TAC	478 000	

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.)."

j) la voce relativa all'aringa nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	9 ⁽¹⁾	
Danimarca	3 026 ⁽¹⁾	
Germania	76 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾	
Svezia	530 ⁽¹⁾	
Unione	3 660	
TAC	3 783	

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."

- k) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	782 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	4 495 ⁽¹⁾	
Germania	2 850 ⁽¹⁾	
Francia	966 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	2 540 ⁽¹⁾	
Svezia	30 ⁽¹⁾	
Regno Unito	10 311 ⁽¹⁾	
Unione	21 974	
Norvegia	4 501 ⁽²⁾	
TAC	26 475	

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)	
Unione	19 099"

- l) la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	382	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

m) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIIId è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIIId (COD/07D.)
Belgio	66 ⁽¹⁾	
Francia	1 295 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	39 ⁽¹⁾	
Regno Unito	143 ⁽¹⁾	
Unione	1 543	
TAC	1 543	TAC analitico.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."

n) la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	13	
Danimarca	2 231	
Germania	142	
Paesi Bassi	3	
Svezia	264	
Unione	2 653	
TAC	2 770"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

o) la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	257		
Danimarca	1 770		
Germania	1 126		
Francia	1 963		
Paesi Bassi	193		
Svezia	178		
Regno Unito	29 194		
Unione	34 681		
Norvegia	10 359		
TAC	45 040		TAC analitico.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)	
Unione	25 798"

p) la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

q) la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	929		
Paesi Bassi	3		
Svezia	99		
Unione	1 031		
TAC	1 050"		TAC precauzionale

r) la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	365		
Danimarca	1 577		
Germania	410		
Francia	2 370		
Paesi Bassi	912		
Svezia	3		
Regno Unito	11 402		
Unione	17 039		
Norvegia	1 893 ⁽¹⁾		
TAC	18 932		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)	
Unione	11 544"

s) la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia	190 ⁽¹⁾		
Unione	190		
TAC	Non pertinente		

TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti."

t) la voce relativa al melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	643 000"		

TAC analitico.

- u) la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	17 715 ⁽¹⁾	
Germania	6 888 ⁽¹⁾	
Spagna	15 018 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	12 328 ⁽¹⁾	
Irlanda	13 718 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	21 601 ⁽¹⁾	
Portogallo	1 395 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Svezia	4 382 ⁽¹⁾	
Regno Unito	22 987 ⁽¹⁾	
Unione	116 032 ⁽¹⁾	
Norvegia	45 000	
TAC	643 000	TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione."

- v) la voce relativa al melù nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (WHB/8C3411)
Spagna	13 213	
Portogallo	3 303	
Unione	16 516 ⁽¹⁾	
TAC	643 000	TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."

- w) la voce relativa al melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

"Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	113 630 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	643 000	TAC analitico.

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

⁽²⁾ Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 28 408 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia."

- x) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	25	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Estonia	4	
Spagna	79	
Francia	1 806	
Irlanda	7	
Lituania	2	
Polonia	1	
Regno Unito	459	
Altri	7 ⁽¹⁾	
Unione	2 390	
Norvegia	150 ⁽²⁾	
TAC	2 540	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C)."

- y) la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	30	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Danimarca	5	
Germania	109	
Spagna	2 211	
Francia	2 357	
Irlanda	591	
Portogallo	5	
Regno Unito	2 716	
Unione	8 024	
Norvegia	6 140 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	14 164	

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*6X14.).

⁽²⁾ Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

z) la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva Molva molva		Zona: Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	7	
Danimarca	831	
Germania	23	
Francia	9	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	74	
Unione	945	
TAC	Non pertinente"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

aa) la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Scampo Nephrops norvegicus		Zona: Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947	
Germania	0	
Regno Unito	53	
Unione	1 000	
TAC	Non pertinente"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

bb) la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona: IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 308	
Svezia	1 243	
Unione	3 551	
TAC	6 650"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

cc) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357	
Svezia	123 ⁽¹⁾	
Unione	480	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

dd) la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	55	
Danimarca	7 117	
Germania	37	
Paesi Bassi	1 369	
Svezia	381	
Unione	8 959	
TAC	9 142"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

- (ee) la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	5 614		
Danimarca	18 245		
Germania	5 263		
Francia	1 053		
Paesi Bassi	35 086		
Regno Unito	25 964		
Unione	91 225		
Norvegia	5 845		
TAC	97 070		

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)
Unione	37 331 "

- ff) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	32		
Danimarca	3 757		
Germania	9 487		
Francia	22 326		
Paesi Bassi	95		
Svezia	516		
Regno Unito	7 273		
Unione	43 486		
Norvegia	47 734 ⁽¹⁾		
TAC	91 220		

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC."

gg) la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56/-14)
Germania	484		
Francia	4 805		
Irlanda	421		
Regno Unito	3 254		
Unione	8 964		
Norvegia	500 ⁽¹⁾		
TAC	9 464		TAC analitico.

⁽¹⁾ Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N)."

hh) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 ⁽¹⁾		
Unione	880		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente."

ii) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque UE delle zone IIa e IV e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	13		
Germania	23		
Estonia	13		
Spagna	13		
Francia	218		
Irlanda	13		
Lituania	13		
Polonia	13		
Regno Unito	857		
Unione	1 176		
Norvegia	824 ⁽¹⁾		
TAC	2 000		TAC analitico.

⁽¹⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)."

j) la voce relativa allo sgombrò nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombrò <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	440 ⁽³⁾		
Danimarca	15 072 ⁽³⁾		
Germania	459 ⁽³⁾		
Francia	1 387 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	1 396 ⁽³⁾		
Svezia	4 174 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	1 293 ⁽³⁾		
Unione	24 221 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	141 809 ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

⁽²⁾ Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽³⁾ Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

⁽⁴⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 599 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/*03 A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazio- nali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	8 107
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 573
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0"

kk) la voce relativa allo sgombrò nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIE, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIE; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14+)
Germania	17 326	
Spagna	18	
Estonia	144	
Francia	11 552	
Irlanda	57 753	
Lettonia	106	
Lituania	106	
Paesi Bassi	25 267	
Polonia	1 220	
Regno Unito	158 825	
Unione	272 317	
Norvegia	11 788 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico.

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIE, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

⁽²⁾ 28 362 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4 A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2013	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	6 971	710
Francia	4 648	473
Irlanda	23 237	2 366
Paesi Bassi	10 166	1 035
Regno Unito	63 905	6 507
Unione	108 927	11 091"

- ll) la voce relativa allo sgombrò nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona CO- PACE 34.1.1. (MAC/8C3411)
Spagna	25 682 ⁽¹⁾	
Francia	170 ⁽¹⁾	
Portogallo	5 308 ⁽¹⁾	
Unione	31 160	
TAC	Non pertinente	TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIla, VIIlb e VIIld (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIla, VIIlb e VIIld, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 157
Francia	14
Portogallo	446"

- mm) la voce relativa allo sgombrò nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	10 694 ⁽¹⁾	
Unione	10 694 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente."

nn) la voce relativa alla sogliola nelle acque UE delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 164		
Danimarca	532		
Germania	931		
Francia	233		
Paesi Bassi	10 511		
Regno Unito	599		
Unione	13 970		
Norvegia	30 ⁽¹⁾		
TAC	14 000		TAC analitico.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.)."

oo) la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	27 875 ⁽¹⁾		
Germania	58 ⁽¹⁾		
Svezia	10 547 ⁽¹⁾		
Unione	38 480		
TAC	41 600		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.)."

pp) la voce relativa allo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	..Acque UE zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 737 ⁽²⁾		
Danimarca	137 489 ⁽²⁾		
Germania	1 737 ⁽²⁾		
Francia	1 737 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 737 ⁽²⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	5 733 ⁽²⁾		
Unione	151 500		
Norvegia	10 000		
TAC	161 500		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Inclusi i cicereelli.

⁽²⁾ Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C)."

qq) la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IVb, IVc e VIIId è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIIId (JAX/4BC7D)
Belgio	38 ⁽³⁾		
Danimarca	16 367 ⁽³⁾		
Germania	1 445 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	304 ⁽³⁾		
Francia	1 358 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	1 029 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	9 854 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	35 ⁽³⁾		
Svezia	75 ⁽³⁾		
Regno Unito	3 895 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	34 400		
Norvegia	3 550 ⁽²⁾		
TAC	37 950		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIId, VIIId e VIIId; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).

⁽³⁾ Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D)."

- rr) la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IVa, delle zone VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIla, VIIlb, VIIId e VIIle, delle acque UE e acque internazionali della zona Vb e delle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIla, VIIlb, VIIId e VIIle; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	15 702 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Germania	12 251 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Spagna	16 711 ⁽³⁾	
Francia	6 306 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Irlanda	40 803 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Paesi Bassi	49 156 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Portogallo	1 610 ⁽³⁾	
Svezia	675 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	14 775 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	157 989	
TAC	157 989	TAC analitico.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

⁽³⁾ Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombrò devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2^o-14)."

- ss) la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>		Zona: IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	167 345 ⁽¹⁾	
Germania	32 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Paesi Bassi	123 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	167 500 ⁽¹⁾	
Norvegia	20 000	
TAC	187 500	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).

⁽²⁾ Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV."

tt) la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Pesce industriale		Zona: Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	800	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
⁽²⁾ Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.)."

uu) la voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie		Zona: Acque UE delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente	
Norvegia	140 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari."

vv) la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie		Zona: Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	35	
Danimarca	3 250	
Germania	366	
Francia	151	
Paesi Bassi	260	
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾	
Regno Unito	2 438	
Unione	6 500 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

- ww) la voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie		Zona: Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	
Norvegia	3 250 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

2. L'allegato IB del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

- a) la voce relativa all'aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2)
Belgio	14 ⁽¹⁾	
Danimarca	13 806 ⁽¹⁾	
Germania	2 418 ⁽¹⁾	
Spagna	46 ⁽¹⁾	
Francia	596 ⁽¹⁾	
Irlanda	3 574 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	4 941 ⁽¹⁾	
Polonia	699 ⁽¹⁾	
Portogallo	46 ⁽¹⁾	
Finlandia	214 ⁽¹⁾	
Svezia	5 116 ⁽¹⁾	
Regno Unito	8 827 ⁽¹⁾	
Unione	40 297 ⁽¹⁾	
Norvegia	34 695 ⁽²⁾	
TAC	619 000	TAC analitico.

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali:

nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 34 695 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di
pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)"

b) la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 413		
Grecia	299		
Spagna	2 691		
Irlanda	299		
Francia	2 215		
Portogallo	2 691		
Regno Unito	9 363		
Unione	19 971		
TAC	Non pertinente"		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

c) la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 391 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	309 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	1 700 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	500		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata dalle seguenti coordinate:

64°40' N 37°30' O
64°40' N 36°30' O
64°15' N 36°30' O e
64°15' N 37°30' O

⁽²⁾ Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:

— con reti da traino dal 1° luglio al 31 dicembre 2013;
— con palangari dal 1° aprile al 31 dicembre 2013.

⁽³⁾ TLe attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:

Zona	Confine
1. Groenlandia orientale (COD/N65E44)	A nord di 65° N e ad est di 44° O
2. Groenlandia orientale (COD/645E44)	Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O
3. Groenlandia orientale (COD/624E44)	Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O
4. Groenlandia orientale (COD/S62E44)	A sud di 62° N e ad est di 44° O
5. Groenlandia occidentale (COD/S62W44)	A sud di 62° N e ad ovest di 44° O
6. Groenlandia occidentale (COD/N62W44)	A nord di 62° N e ad ovest di 44° O"

d) la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	7 739 ⁽³⁾		
Spagna	14 329 ⁽³⁾		
Francia	3 758 ⁽³⁾		
Polonia	3 057 ⁽³⁾		
Portogallo	2 816 ⁽³⁾		
Regno Unito	5 223 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	250 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	37 172 ⁽²⁾		
TAC	986 000		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 15 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco."

e) la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	125		
Unione	125		
Norvegia	75 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare con palangari (HAL/*514GN)."

f) la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
Unione	125		
Norvegia	75 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN)."

g) la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Granatieri <i>Macrourus</i> spp.		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	140 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."

h) la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Granatieri <i>Macrourus</i> spp.		Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	140 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."

i) la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	4 909	
Regno Unito	46	
Svezia	352	
Germania	214	
Tutti gli Stati membri	254 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	5 775 ⁽³⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.

⁽²⁾ Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

⁽³⁾ Da pescare dal 1° gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70% di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione."

j) la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:		Zona:
Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	317	
Francia	191	
Regno Unito	973	
Unione	1 481	
TAC	Non pertinente"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

k) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:		Zona:
Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	2 400	
Francia	2 400	
Unione	4 800	
Norvegia	2 700 ⁽⁴⁾	
TAC	Non pertinente"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁴⁾ Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.

l) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:		Zona:
Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040	
Francia	328	
Regno Unito	182	
Unione	2 550	
TAC	Non pertinente"	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

m) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 ⁽¹⁾	
Regno Unito	25 ⁽¹⁾	
Unione	50 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

n) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	2 075	
Unione	2 075 ⁽¹⁾	
Norvegia	575	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 68° N."

o) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 695	
Regno Unito	195	
Unione	3 890 ⁽¹⁾	
Norvegia	575	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente."

p) la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766 ⁽¹⁾		
Spagna	95 ⁽¹⁾		
Francia	84 ⁽¹⁾		
Portogallo	405 ⁽¹⁾		
Regno Unito	150 ⁽¹⁾		
Unione	1 500 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

q) la voce relativa agli scorfani (di acque pelagiche) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani (acque pelagiche) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	2 173 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	11 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	16 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	2 200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Norvegia	800 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino.

⁽²⁾ Condizioni speciali; i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

⁽³⁾ Da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota in calce 2 (RED/*5-14N)."

r) la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾		
Francia	47 ⁽¹⁾		
Regno Unito	186 ⁽¹⁾		
Unione	350 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

3. L'allegato ID del regolamento (UE) n. 40/2013 è modificato come segue:

a) la voce relativa al pesce spada nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 949 ⁽¹⁾		
Portogallo	1 263 ⁽¹⁾		
Altri Stati membri	135,5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	8 347,5		
TAC	13 700		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

⁽²⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria."

b) la voce relativa al pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 818,18 ⁽¹⁾		
Portogallo	361,82 ⁽¹⁾		
Unione	5 180		
TAC	15 000		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N)."

4. L'allegato I J del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:		Zona:
Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>		Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 808,07 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	8 463,14 ⁽¹⁾	
Lituania	5 433,05 ⁽¹⁾	
Polonia	9 341,74 ⁽¹⁾	
Unione	31 046 ⁽¹⁾ "	

5. L'allegato III del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi ue operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	77	DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18	57
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14 Non attribuite: 2	50
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	70 ⁽¹⁾
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450 UK: 30	150

⁽¹⁾ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale."

6. L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VIII

**LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI
TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE**

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guiana francese)	45	45

⁽¹⁾ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione."